



# FATTURAZIONE ELETTRONICA 2022

## ESPORTATORI ABITUALI E LETTERE DI INTENTO RICEVUTE

*Guida Operativa*

### SETTORE

FATTURA ELETTRONICA

### NOME DOCUMENTO

FE21003C

### VERSIONE

1.2.0 del 11/01/2022

### IN SINTESI

Il documento illustra le principali novità sulla fattura elettronica introdotte a partire dal 1 gennaio 2022 in relazione agli esportatori abituali e alla gestione delle lettere di intento ricevute

**SOMMARIO**

Obiettivi.....	3
In Breve.....	3
Dettalia / Mobilia – Maschera Anagrafica Clienti.....	4
SmartFatt / Dettalia XE – Maschera Anagrafica Clienti.....	4
Gli Esportatori Abituati .....	6
Come funziona la Lettera di Intento.....	7
Verifica della Lettera di Intento.....	8
Dove Trovare le Lettere di Intento nel Cassetto Fiscale.....	10
Calcolo del Platfond.....	12
Il plafond dichiarato nella lettera d’intento .....	12
Dichiarazione di Intento Integrativa.....	13
Aumento del Platfond .....	13
Revoca o Sospensione delle Dichiarazione di Intento.....	13
Errori di Fatturazione .....	14
Errata Emissione di Fattura con IVA in Presenza di Lettera di Intento .....	14
Errata Emissione di Fattura Esente IVA e Regime Sanzionatorio.....	14
Splafonamento IVA.....	15
Novità dal 1° Gennaio 2020.....	16
Novità dal 1° Gennaio 2021.....	17
Novità dal 1° Gennaio 2022.....	18
Modifiche al Tracciato della Fattura Elettronica 2022 .....	18
Invalidazione delle Dichiarazioni di Intento .....	19
Imposta di Bollo.....	19
Modifiche ai Software Dettalia, Mobilia, Dettalia XE e SmartFatt .....	20
Versione del Programma.....	21
Bibliografia.....	22

# FATTURAZIONE ELETTRONICA NOVITA' 2022

## ESPORTATORI ABITUALI E LETTERE DI INTENTO

### OBIETTIVI

Obiettivi del presente documento sono quelli di illustrare le principali novità sulla fattura elettronica introdotte a partire dal 1 gennaio 2022 in relazione agli esportatori abituali e alla gestione delle lettere di intento ricevute

### IN BREVE

A partire dal 1 Gennaio 2022 cambia il tracciato della fattura elettronica per le fatture emesse a clienti esportatori abituali con lettera di intento.

In particolare i riferimenti al protocollo telematico della dichiarazione di intento e la data della ricevuta telematica vanno riportati in alcuni campi specifici del tracciato XML della fattura elettronica

Nei software gestionali G3cube sono stati aggiunti due campi specifici nella scheda dell'anagrafica cliente

- Data Protocollo Dichiarazione di Intento
- Numero Protocollo Dichiarazione di Intento (lungo obbligatoriamente 24 caratteri nel formato 0000000000000000/000000)

Oltre a quelli già presenti e necessari per la corretta emissione della fattura

- Codice Esenzione IVA (che deve riportare un Codice IVA **Non Imponibile Art. 8** con **Natura 3.5** e soggetto a bollo)
- Data Inizio e Data Fine esenzione


**Obbligo del fornitore dell'esportatore abituale è quello che deve ora visualizzare nel proprio cassetto fiscale le dichiarazioni di intento di cui è destinatario.**

**Dal cassetto fiscale il fornitore dovrà aprire, dall'elenco delle dichiarazioni ricevute, il file PDF della stessa singola dichiarazione di intento, e stamparlo.**

**Sul file PDF stampato si genera e compare la data del giorno della stampa e quindi del giorno della richiesta di visualizzazione, nonché l'identificativo della persona che ha eseguito la richiesta.**

**Solo da questo momento il fornitore potrà emettere DDT e Fatture per la vendita di beni e/o servizi Non Imponibili art. 8 c. 1 lett. c) al cliente esportatore abituale**

DETTALIA / MOBILIA – MASCHERA ANAGRAFICA CLIENTI



**Clienti**

Scheda Vai Stampe Automezzi Tabelle Allegati Utilità

Inizio Indietro Avanti Fine Nuovo Modifica Cancella Aggiorna Annulla Ricerca Partitario A

Anagrafica **Dati Cliente** Classificazioni Condizioni di Pagamento **Esenzioni** Listino Prezzi e Sconti

Esenzione IVA N8 NON IMPONIBILE ART.8 (OPERAZIONI CON LETTERA DI I


Data Inizio Esenzione 15/01/2022 Data Fine Esenzione 31/12/2022

**Data Prot. Dich. Intento 15/01/2022** **Nr. Prot. Dich. Intento 19151338570761744-000001**

Platfond Dich. Intento 150.000,00

Descrizione Esenzione FATT.EMESSA SENZA ADD. I.V.A. A NORMA ART. 8. D.P.R. 633/72 COME DA DICH. DEL CLIENTE N. 5 REG. AL N.6 DEL REGISTRO PREV.DALLA LEGGE. PROTOCOLLO N. 19151338570761744-000001 BOLLO SULL'ORIGINALE.

SMARTFATT / DETTALIA XE – MASCHERA ANAGRAFICA CLIENTI



**Dati Anagrafici** Destinazioni Contatti Banche Spedizioni Stampa Documenti Invo eMail Categorie

Dati Anagrafici Sede Principale **Dati Commerciali** **Dati Fiscali** Condizioni di Pagamento Campi Personali

**Dati Personali**

Data di Nascita

Comune di Nascita

Escludi Tessera Sanitaria Includi

Privacy  Marketing

**Contabilità**

Mastro Clienti 145 CREDITI V/CLIENTI

Contropartita di Ricavo

Valuta EUR EURO

Codice Esenzione IVA N8 NON IMPONIBILE ART. 8 (LETTERA DI INTEN

Data Inizio Es.IVA 20/01/2022 Data Fine Es.IVA 31/12/2022

**Data Ricev. Dich. Intento 20/01/2022** **Nr. Prot. Dich. Int. 10266534099127344-000001**

Platfond Dich. di Intento 0,00

Descrizione Esenzione IVA

Il campo **Descrizione Esenzione non è più utilizzato** in quanto gli estremi della dichiarazione di intento sono gestiti dai nuovi campi. Rimane comunque possibile la sua compilazione senza incorrere in errori dovuti ai controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica che sarà riportato nel campo Causale del file XML.

Sarà poi la procedura di generazione fattura elettronica ad effettuare i controlli di conformità e ad inserire i dati nella modalità richiesta dall’Agenzia delle Entrate

A seguito delle modifiche effettuate negli ultimi anni in materia di ricezione e annotazione delle lettere di intento, è **posta in capo a chi emette la fattura elettronica** (cedente/prestatore) **la verifica della corretta emissione della dichiarazione da parte del cessionario**. Il riscontro dell'avvenuta presentazione potrà essere fatto sul sito dell'Agenzia delle Entrate [Verifica ricevuta dichiarazione di intento](#) avendo cura di inserire i dati comunicati dal cliente.

**La lettera di intento, affinché sia validamente utilizzabile per la fatturazione senza applicazione dell'IVA, dovrà essere stata emessa e spedita in forma telematica all'Agenzia delle Entrate in data anteriore all'ordine di acquisto** (se trattasi di compravendita di beni) **e, in ogni caso, prima della data di emissione della fattura di cessione dei beni o prestazione dei servizi.**

Il mancato riscontro della corretta presentazione della dichiarazione di intento o la sua presentazione in data successiva all'emissione della fattura comporterà l'indebito utilizzo della non imponibilità IVA e il recupero dell'IVA non addebitata, in capo al cedente, maggiorata di interessi e sanzioni.

***Le fatture emesse con dichiarazione di intento sono assoggettate ad imposta di bollo se l'importo è superiore ad EUR 77,47, è quindi necessario spuntare l'apposita casella Bollo per calcolare l'importo periodico da versare***

## GLI ESPORTATORI ABITUALI

Gli operatori economici, che effettuano operazioni con l'estero, possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'IVA ai propri fornitori, nell'ambito di un plafond che si sono costituiti mediante la trasmissione telematica delle c.d. dichiarazioni d'intento (art. 8, primo comma, lett. c, del DPR n. 633/1972).

**Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 del DPR n. 633/1972 (senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, nonché delle operazioni fuori campo IVA di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/), sia superiore al 10%.**

Quando un operatore economico intende commercializzare abitualmente con l'estero può decidere di acquistare beni o servizi senza dover corrispondere l'IVA ai propri fornitori.

Affinché possa godere di questo vantaggio è tenuto a trasmettere via telematica una dichiarazione d'intento ossia deve dichiarare all'Agenzia delle Entrate di avvalersi di questo vantaggio, limitatamente ad una certa somma determinata dal calcolo preciso di un **plafond**.

La normativa di riferimento è l'art. 8 del DPR n. 633/72.

**Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 del DPR n. 633/1972 (senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, nonché delle operazioni fuori campo IVA di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/), sia superiore al 10%.**

***Con la dichiarazione d'intento in pratica gli esportatori abituali possono importare beni e/o servizi sui quali l'IVA non è dovuta (in sospensione d'imposta).***

La sospensione di imposta riguarda sia:

- L'IVA sull'acquisto di un bene o servizio da un fornitore Extra UE, che altrimenti verrebbe versata alla dogana
- L'IVA inerente agli acquisti di beni o servizi da un fornitore nazionale anche se non inerenti all'attività di esportatore esercitata dal soggetto passivo IVA

Non rientrano in questi beni i fabbricati e le aree fabbricabili e i beni o servizi per i quali l'IVA è indetraibile.

## COME FUNZIONA LA LETTERA DI INTENTO

Per poter attivare la sospensione dell'IVA da dichiarazione di intento occorre effettuare i seguenti passaggi essenziali:

1. Il cliente esportatore deve compilare la dichiarazione d'intento e trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
2. Se la procedura va a buon fine, l'Agenzia delle Entrate rilascia una **ricevuta telematica** con il **numero di protocollo** di ricezione e la smista nel cassetto fiscale del fornitore
3. L'esportatore facoltativamente comunica al suo fornitore gli estremi del protocollo indicato nella lettera d'intento per portarli a conoscenza del fatto che sulle fatture non andrà conteggiata l'IVA.  
*Sarebbe buona norma che il fornitore inviasse tramite PEC (per avere una data certa) sia la copia della dichiarazione di intento che la ricevuta telematica contenente il protocollo telematico*
4. Il fornitore, non più obbligato ad annotarle e numerarle nell'apposito registro, deve **effettuare la verifica sul suo cassetto** fiscale e, se constatata la regolarità, **da quel giorno (ma non prima)** può consegnare/spedire la merce emettendo DDT e successivamente fattura Non Imponibile IVA art. 8 c. 1 lett. c), **citando in fattura la data ed il numero di protocollo telematico della dichiarazione di intento ricevuta sul suo cassetto fiscale**

***Le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali all'Agenzia delle Entrate sono rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio [cassetto fiscale](#)***

5. Infine il fornitore conserva la stampa della verifica effettuata, a dimostrazione del controllo effettuato e della data della verifica per avere sempre sottomano sia l'ammontare del plafond di quel cliente che il suo numero di protocollo telematico **e facendo attenzione che in fase di stampa compaiano la data e l'ora del riscontro**.  
In alternativa si può continuare ad usare il servizio sul sito dell'Agenzia delle Entrate [Verifica ricevuta dichiarazione di intento](#), senza accedere al cassetto fiscale, e fare la stampa dell'esito, con la relativa data.

## VERIFICA DELLA LETTERA DI INTENTO

Ti trovi in: [Home](#) / [Servizi](#) / Verifica ricevuta dichiarazione di intento

### Verifica ricevuta dichiarazione di intento

Questa funzione consente di effettuare il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

Inserire i dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente presentata".

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001)

**Inserire i dati per la verifica**

Protocollo dichiarazione d'intento (prima parte, 17 cifre):

Progressivo dichiarazione d'intento (seconda parte, 6 cifre):

Anno dichiarazione:

Codice fiscale dichiarante:

Scegli destinatario

Dogane

Codice Fiscale

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



 [audio](#)  
[altra immagine](#)  
[altro audio](#)

Codice di sicurezza:

**Verifica**

Il campo **Anno dichiarazione** si riferisce **all'anno a cui si riferisce la dichiarazione di intento** e non all'anno relativo alla data del protocollo della dichiarazione.

**E' infatti possibile ricevere una dichiarazione di intento relativa all'anno 2022 con data di protocollazione del 2021.**



## Risultato della verifica

---



DICHIARAZIONE DI INTENTO CORRETTAMENTE PRESENTATA

### Riepilogo dati inseriti

<b>Protocollo:</b>	201200999999999999
<b>Progressivo:</b>	000001
<b>Anno:</b>	2022
<b>Dichiarante:</b>	00000000000
<b>Destinatario:</b>	00000000000

 [Effettua una nuova verifica](#)

## DOVE TROVARE LE LETTERE DI INTENTO NEL CASSETTO FISCALE

Le lettere di intento si trovano all'interno del cassetto fiscale del contribuente. La procedura da seguire per l'individuazione è la seguente:

**Cassetto Fiscale -> Consultazioni -> Dichiarazioni di Intento - Destinatario**

The screenshot shows the 'Menu di Cassetto Fiscale' on the left with 'Consultazioni' and 'Dichiarazioni di Intento - destinatario' highlighted. The main area shows 'Cassetto fiscale personale di 03533420406 - G3CUBE S.R.L.' and 'Dichiarazioni di Intento - destinatario' for the year 2022. A list of two telematic declarations is shown, with the second one (number 22010318584019612) highlighted and an arrow pointing to it with the text 'Numero Protocollo da riportare sulla fattura elettronica'.

Cassetto fiscale personale di 03533420406 - G3CUBE S.R.L.	
Dichiarazioni di Intento - destinatario	
Annualità disponibili	
<a href="#">2022</a>	<a href="#">2021</a>
<a href="#">2020</a>	

Identificativi telematici delle 2 dichiarazioni presentate per l'anno 2022

- Dichiarazione n. 21123100417283945 - 000001 altro soggetto 00000000000
- Dichiarazione n. **22010318584019612 - 000008** altro soggetto 00000000000

**Numero Protocollo da riportare sulla fattura elettronica**

Si clicca sul numero di dichiarazione d'intento scelta e se ne vedono i dati. In alto a destra, sotto al punto di domanda della Guida, si può trovare l'icona del PDF. Questo link serve per scaricare la dichiarazione d'intento prescelta.

Quando si apre la singola dichiarazione di intento, sul file PDF che si genera, compare l'identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data della richiesta di visualizzazione.



Soggetto: G3CUBE S.R.L. ( 03533420406 )  
 Identificativo dichiarazione: 18584019612 - 0000008 del 3/1/2022

Data: 11/01/2022 - Ore: 11:35:25 - Utente: 03533420406

Identificativo Utente

MOD. DI

Data Protocollo

## DICHIARAZIONE D'INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

**Solo da questo momento il fornitore potrà emettere DDT e Fatture per la vendita di beni e/o servizi Non Imponibili art. 8 c. 1 lett. c) al cliente esportatore abituale**

### Dichiarazione di INTENTO

Annualità disponibili		
2022	2021	2020

Dichiarazione n. 22010318584019612 - 000008 presentata nell'anno 2022

Dati del Dchiarante

**Attenzione. L'identificativo dichiarazione presente sul file PDF non è conforme allo standard richiesto**  
**Il numero di protocollo nel formato 17 / 6 caratteri è evidenziato correttamente nell'elenco e nella scheda del cassetto fiscale**

## CALCOLO DEL PLAFOND

Per rientrare nella categoria degli esportatori abituali, e poter quindi fare una dichiarazione di intento, occorre che nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti un ammontare di

- **Cessioni all'esportazione e operazioni assimilate**  
Articoli 8, lettera a) e b), 8-bis, 9, 71 e 72, DPR n. 633/72
- **Cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate**  
Articoli 41 e 58, D.L. n. 331/93

superiori al **10%** del volume d'affari

$$\begin{aligned}
 & \left( \text{Valore delle cessioni all'esportazione e operazioni assimilate} + \text{Valore delle cessioni intra UE e operazioni assimilate} \right) \\
 & \quad - \\
 & \left( \text{Valore beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale} + \text{Valore delle operazioni fuori campo IVA} \right) \\
 & \quad \geq \\
 & \quad \mathbf{10\%} \text{ del fatturato realizzato nel periodo di riferimento}
 \end{aligned}$$

Questo valore sarà quello che determinerà anche il limite massimo delle operazioni effettuabili senza IVA ossia il cosiddetto **plafond**.

Ad esempio, un soggetto passivo IVA ha realizzato un volume d'affari pari a 100.000 EUR. Il 10% di tale importo è 10.000 euro. Questo significa che lo status di esportatore abituale è confermato se l'ammontare delle operazioni che concorrono alla formazione del plafond è superiore a 10.000 EUR.

### IL PLAFOND DICHIARATO NELLA LETTERA D'INTENTO

Il valore delle operazioni con l'estero esenti IVA deve rientrare nel plafond dichiarato nella lettera d'intento che è fisso, se riferito all'anno solare precedente, oppure mobile, se è riferito ai 12 mesi precedenti (condizione indispensabile sarà quindi che l'esportatore abbia iniziato l'attività almeno da 12 mesi). Una volta scelto il tipo di plafond nella dichiarazione non è più possibile cambiarlo, se non all'inizio del nuovo periodo di conteggio.

Il calcolo del plafond è diverso a seconda della tipologia scelta.

#### **PLAFOND FISSO**

È determinato in base alle cessioni all'importazioni e intracomunitarie riferite all'anno precedente. Il valore delle operazioni esenti IVA che verranno effettuate durante l'anno, andrà man mano a diminuire il valore del plafond

**PLATFOND MOBILE**

Il plafond mobile presuppone una gestione più complessa, perché di mese in mese il soggetto deve verificare di trovarsi nello status di esportatore abituale. Il calcolo si fa tenendo conto dell'ammontare delle operazioni non imponibili registrate nei 12 mesi precedenti e il relativo progressivo utilizzo. Per determinare il progressivo utilizzo occorre fare la differenza tra gli acquisti in sospensione effettuati nel mese e le operazioni non imponibili relative al 13° mese precedente, in quanto alcune delle operazioni esenti IVA possono essere registrate in questo periodo

**DICHIARAZIONE DI INTENTO INTEGRATIVA**

Se un esportatore abituale ha presentato già un modello di lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate, ma successivamente vuole apportarvi delle modifiche o comunque integrare i dati inseriti, può presentare una dichiarazione integrativa ossia una nuova dichiarazione d'intento indicando esplicitamente che si tratta di un'integrazione di un precedente modello inviato, inserendo il numero di protocollo della prima dichiarazione. La dichiarazione integrativa sostituisce quella integrata

**AUMENTO DEL PLATFOND**

Per poter aumentare il plafond degli acquisti verso un determinato fornitore, **occorre presentare una seconda Dichiarazione di Intento con un nuovo importo**: esso si sommerà a quello precedentemente comunicato.

Non si deve quindi presentare una **Dichiarazione Integrativa** perché ciò non significa integrare il precedente plafond ma significa annullare completamente la precedente dichiarazione di intento sostituendo il vecchio plafond comunicato col nuovo.

**REVOCA O SOSPENSIONE DELLE DICHIARAZIONE DI INTENTO**

L'esportatore abituale potrebbe, nel corso dell'anno, per propri bisogni o necessità, procedere alla sospensione o alla revoca o alla diminuzione del plafond della dichiarazione d'intento presentata. In entrambi i casi non va fatta comunicazione all'Agenzia delle Entrate **ma va inviata, possibilmente via PEC, al fornitore.**

**Sul punto è intervenuta la Cassazione la quale ha affermato che, esemplificando, una fornitura di merce con DDT del 10/03/2021 (momento di effettuazione dell'operazione), seguita da una revoca della dichiarazione di intento datata 15/03/2021, fa sì che la fattura emessa il 31/03/2021 debba essere assoggettata ad IVA.**

**Anche una fornitura eseguita con DDT del 10/03/2021 seguita dalla ricezione di dichiarazione di intento in data 15/03/2021, fa sì che la fattura emessa il 31/03/2021 vada assoggettata ad IVA**

## ERRORI DI FATTURAZIONE

### ERRATA EMISSIONE DI FATTURA CON IVA IN PRESENZA DI LETTERA DI INTENTO

Nel caso in cui il fornitore non abbia verificato la presenza sul proprio cassetto fiscale di una lettera di intento inviata da un cliente esportatore abituale ed emette una fattura con IVA è possibile:

- emettere una nota di credito, che annulli la fattura emessa, ed emettendo poi una nuova fattura senza IVA
- emettere una nota di credito in diminuzione per solo l'importo dell'IVA

### ERRATA EMISSIONE DI FATTURA ESENTE IVA E REGIME SANZIONATORIO

**Nel caso in cui, invece, si emetta una fattura non imponibile IVA senza aver prima verificato la correttezza della dichiarazione d'intento, incorre nelle sanzioni amministrative previste dalla normativa in atto**

E' prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell'IVA (fermo restando il versamento della stessa). La fattispecie sanzionata è quella in cui il cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA (articolo 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/97), **“senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate”** delle lettere di intento come previsto dall'articolo 12-septies del D.L. n. 34/19.

Il fornitore ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) per usufruire della riduzione della sanzione. Per regolarizzare la propria posizione il fornitore è chiamato a:

- Versare l'IVA che avrebbe dovuto essere addebitata, gli interessi e le sanzioni amministrative nella misura prevista
- Emettere nota di variazione in aumento ed annotarla nei registri IVA
- Presentare, ove necessario, una dichiarazione IVA integrativa

Occorre prestare attenzione anche al fatto che, in alcuni casi, può rendersi necessario il ravvedimento dei versamenti **delle Liquidazioni Periodiche IVA (Li.Pe)**.

Il cessionario o committente esportatore abituale che riceve la fattura senza applicazione dell'imposta in assenza di dichiarazione di intento può essere sanzionato se non provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dalla ricezione del documento.

La sanzione è del 100% dell'imposta con un minimo di 250 euro.

**Al fine di evitare una duplicazione del versamento dell'IVA, è opportuno che esportatore abituale e fornitore concordino le modalità di regolarizzazione dell'operazione**

## SPLAFONAMENTO IVA

Il cliente esportatore abituale deve fare attenzione a non superare il valore del plafond dichiarato nella lettera d'intento: se questo limite dovesse essere superato si verifica il cosiddetto splafonamento.

Quando il plafond è fisso è più semplice verificarlo subito, in quanto è si parte da un valore iniziale che man mano viene decurtato.

Più complesso è verificare lo splafonamento in caso di scelta di plafond mobile, questo perché il plafond deve essere calcolato mese per mese.

Per capire se si è andato oltre il limite è molto importante capire il momento di utilizzo del plafond.

In particolare, secondo la normativa, questo coincide con:

- il pagamento dei corrispettivi se si tratta di servizi
- la consegna o la spedizione se si tratta di acquisto di merci
- la data di accettazione della bolletta doganale quando si tratta di importazioni

**L'esportatore abituale deve prestare particolare attenzione al fatto che non ci si deve affidare alla registrazioni delle fatture, ma ai momenti sopra indicati: spesso capita che la registrazione avvenga in un momento successivo o che la fattura arrivi dopo**

Nel caso di splafonamento sono previste delle sanzioni amministrative, l'ammenda va dal 100% al 200% del valore dell'IVA non pagata, oltre al pagamento dell'imposta stessa.

Il meccanismo del ravvedimento operoso permette, al contribuente che ha commesso delle irregolarità fiscali o delle omissioni, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, ottenendo una riduzione delle sanzioni applicabili.

La regolarizzazione può avvenire secondo tre modalità alternative illustrate nella Circolare n. 50/E/2002 e nella Circolare n. 12/E/2010, punto 3.7

- Richiesta al fornitore di una variazione in aumento di sola IVA ai sensi dell'articolo 26, del DPR n. 633/72 le variazioni in aumento dell'IVA non addebitata in fattura  
In tal caso resta, comunque, a carico dell'acquirente esportatore abituale l'obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni.
- Emissione di autofattura per regolarizzare l'IVA
- Regolamento in sede di Liquidazione Periodica IVA

## NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020

La Legge di Bilancio per il 2020 (L. 58/2019) ha apportato le seguenti novità in tema di dichiarazioni di intento

- Abolizione dell'obbligo dell'esportatore abituale di presentare la lettera d'intento e la ricevuta di presentazione che rilascia l'Agenzia delle Entrate ai propri fornitori: l'unico obbligo resta quello di inviare telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia che rilascia una ricevuta telematica con un numero di protocollo
- Numero di operazioni a cui si può riferire ogni dichiarazione d'intento: la normativa vigente affermava che ogni dichiarazione d'intento si dovesse riferire ad una singola operazione; tuttavia già l'Agenzia era intervenuta con una risoluzione (risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015), confermata quindi dalle nuove regole per il 2020, sostenendo che una dichiarazione d'intento possa avere come oggetto una serie di operazioni doganali d'importazione, nell'ambito del plafond dichiarato inizialmente
- Fatture emesse nei confronti dell'esportatore abituale (ossia l'importatore nella dichiarazione doganale): in queste fatture occorre indicare il numero di protocollo della ricevuta della dichiarazione d'intento rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
- Obblighi sulla redazione, la numerazione e la registrazione della dichiarazione d'intento: è stato abrogato l'art. 1 comma 2 del DL 74/1983 che imponeva la redazione della lettera d'intento in duplice copia, la numerazione progressiva da parte del dichiarante e del fornitore, l'annotazione della stessa entro 15 giorni da quello dell'emissione o del ricevimento in apposito registro, la conservazione e l'indicazione degli estremi della lettera d'intento nelle fatture emesse in base ad essa
- Sanzioni in materia di dichiarazioni d'intento: la legge di Bilancio 2020 ha stabilito che è **passibile di sanzione amministrativa il fornitore che effettui cessioni di beni e servizio senza aver prima verificato online che il cliente ha regolarmente presentato dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate.**  
**La sanzione prevista va dal 100% al 200% dell'imposta eventualmente dovuta e non pagata**



## **NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2021**

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha stabilito che per quei soggetti IVA per i quali non è più riconosciuta la qualifica di esportatore abituale venga inibita la possibilità di emettere nuove dichiarazioni d'intento. Questa qualifica viene valutata in base a controlli e analisi del rischio che effettua l'Agenzia delle Entrate nei confronti degli esportatori abituali. Per questi soggetti l'Agenzia potrà:

- annullare le dichiarazioni d'intento
- fare dei controlli incrociati tra fatturazione elettronica e dichiarazioni d'intento false
- vietare l'emissione di fatture elettroniche a quei fornitori che indicano il riferimento di una dichiarazione d'intento invalidata, con titolo di non imponibilità IVA
- nella dichiarazione IVA 2021 relativa all'anno 2020 è stato tolto il quadro VI relativo ai dati riepilogativi delle dichiarazioni di intento ricevute dal fornitore degli esportatori abituali.

## NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2022

La legge di Bilancio 2021 ha previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond IVA.

In particolare la norma ha previsto due macro-aree di intervento:

- ai commi 1079 e 1080 l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- al comma 1081 l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di **Non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c)** del D.P.R. 633/72 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

## MODIFICHE AL TRACCIATO DELLA FATTURA ELETTRONICA 2022

Dal 1 Gennaio 2022 il [provvedimento 293390](#) richiede per le fatture emesse a clienti esportatori abituali con lettera di intento l'indicazione nel dettaglio di ogni riga della fattura soggetta a dichiarazione d'intento:

1. nel campo **<2.2.1.14 – Natura>** del codice specifico  
**"N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento"**
2. nel blocco **<AltriDatiGestionali>** al campo **<2.2.1.16.1 - TipoDato>** si dovrà riportare la dicitura **INTENTO**
3. nel blocco **<AltriDatiGestionali>** andrà inoltre inserito, al campo **<2.2.1.16.2 - Riferimento testo>**,  
il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da due parti
  - le prime 17 cifre che contengono il numero di protocollo telematico (Es. 07054170341231961)
  - le 6 cifre successive che rappresentano il progressivo (Es. 000001)Il campo va valorizzato riportando il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure del segno "/"  
In totale 24 caratteri, ad esempio **07054170341231961/000001**
4. al campo **<2.2.1.16.4 – Riferimento Data>** deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

## INVALIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

Il provvedimento regola anche le procedure di invalidazione della dichiarazione d'intento.

***L'invalidazione della dichiarazione d'intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (Sdi)***

Oltre che all'emittente, l'Agenzia delle Entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

<https://www.inipec.gov.it>

istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

## IMPOSTA DI BOLLO

***Le fatture emesse con dichiarazione di intento sono assoggettate ad imposta di bollo se l'importo è superiore ad EUR 77,47, è quindi necessario spuntare l'apposita casella Bollo per calcolare l'importo periodico da versare***

I software gestionali G3cube aggiungono automaticamente la suddetta dicitura in tutte le fatture elettroniche generate che abbiamo valorizzato il campo bollo.

## MODIFICHE AI SOFTWARE DETTALIA, MOBILIA, DETTALIA XE E SMARTFATT

Nei software gestionali G3cube sono stati aggiunti due campi specifici nella scheda dell'anagrafica cliente

- Data Protocollo Dichiarazione di Intento
- Numero Protocollo Dichiarazione di Intento (lungo obbligatoriamente 24 caratteri nel formato 0000000000000000/000000)

Oltre a quelli già presenti e necessari per la corretta emissione della fattura

- Codice Esenzione IVA (che deve riportare un Codice IVA **Non Imponibile Art. 8** con **Natura 3.5** soggetto a bollo)
- Data Inizio e Data Fine esenzione

The screenshot shows the 'Esenzioni' tab in the software interface. The 'Data Prot. Dich. Intento' field is highlighted with a red box and contains the value '15/01/2022'. The 'Nr. Prot. Dich. Intento' field contains '19151338570761744-000001'. The 'Descrizione Esenzione' field contains the text: 'FATT. EMESSA SENZA ADD. I.V.A. A NORMA ART. 8. D.P.R. 633/72 COME DA DICH. DEL CLIENTE N. 5 REG. AL N.6 DEL REGISTRO PREV.DALLA LEGGE. PROTOCOLLO N. 19151338570761744-000001 BOLLO SULL'ORIGINALE.'

La compilazione del campo **Descrizione Esenzione non è più necessaria** in quanto gli estremi della dichiarazione di intento sono gestiti dai nuovi campi. Rimane comunque possibile la sua compilazione senza incorrere in errori dovuti ai controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica. Il contenuto del campo Descrizione esenzione viene riportato nel campo **<Causale>** del tracciato XML della fattura elettronica.

Sarà poi la procedura di generazione fattura elettronica ad effettuare i controlli di conformità e ad inserire i dati nella modalità richiesta dall'Agenzia delle Entrate

### VERSIONE DEL PROGRAMMA

Le modifiche in oggetto sono attive dalla versione **2.2.23** o successive dei software gestionali G3cube  
Si può verificare la versione del programma attraverso il menù **Aiuto – Informazioni su..**



## BIBLIOGRAFIA

AGENZIA DELLE ENTRATE

<https://www.agenziaentrate.gov.it>

DATALOG

<https://www.datalog.it/dichiarazione-intento-come-funziona>

FISCOMANIA.COM

<https://fiscomania.com/dichiarazioni-di-intento>

FISCOMANIA.COM

<https://fiscomania.com/lettere-di-intento-nel-cassetto-fiscale>

INTERFILEREPORT

<https://interfilereport.it/reports/dichiarazione-dintento-appositi-campi-in-fattura>

FISCOOGGI.IT

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/attuazione-del-presidio-antifrode-criteri-e-modalita-operative>

FISCOETASSE.COM

<https://www.fiscoetasse.com/blog/dichiarazioni-di-intento-nel-cassetto-fiscale-dal-2-marzo-2020-attenzione-alla-data-di-consultazione/>